



Comune di San Lorenzo in Campo
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

INDICE:

- ART. 1 – Oggetto e finalità
- ART. 2 – Definizione di Dehors, di autorizzazione e di concessione
- ART. 3 – Elementi del Dehors ed attività consentita
- ART. 4 – Possibili configurazioni dei Dehors
- ART. 5 – Criteri generali di collocazione e dimensioni
- ART. 6 – Autorizzazione/concessione e modalità di presentazione della istanza
- ART. 7 – Rinnovo della autorizzazione/concessione relativa ai Dehors
- ART. 8 – Manutenzione dei Dehors
- ART. 9 – Vigilanza, sanzioni e misure ripristinatorie
- ART. 10 – Estinzione, decadenza, revoca e sospensione della autorizzazione/concessione
- ART. 11 – Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico
- ART. 12 – Rimozione del Dehors su suolo privato
- ART. 13 – Pagamento del canone/tariffa
- ART. 14 – Norme finali e transitorie

REGOLAMENTO

ART. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la collocazione sul suolo pubblico e privato, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia inerenti l'arredo urbano, individuati come dehors, annessi ad un locale o ad un esercizio in cui sono consentiti la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e bevande, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande mediante la predisposizione di adeguati spazi esterni per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano ed extra-urbano, la tutela del tessuto urbano storico, ed in generale del territorio comunale, dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, di riqualificazione dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

Il presente regolamento disciplina la collocazione sul suolo pubblico e privato, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia inerenti l'arredo urbano, individuati come mini - dehors, annessi ad un esercizio commerciale di qualsiasi genere, compresi quelli per il consumo e somministrazione di cibi e bevande, che intenda creare, in ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, un'area relax/attesa per i propri clienti.

Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine suolo pubblico a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico, costituite nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della "dicatio ad patriam" dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione pavimentazione sul bene stesso a carico dell'Ente.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti e che attengono, in particolare, alle seguenti discipline:

- a) urbanistica ed edilizia (compresa la normativa sismica);
- b) disciplina dell'attività commerciale;
- c) occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande;
- e) esercizio delle attività rumorose;
- f) codice civile;
- g) normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- h) codice della strada e relativo regolamento;
- i) tutela storico-ambientale, tutela ecologica, tutela funzionale;
- j) attività di installazione di impianti.

ART. 2 – Definizione di dehors, di autorizzazione e di concessione

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su

suolo pubblico e privato (di cui all'articolo 1) e che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio annesso ad un locale o ad un esercizio in cui sono consentiti la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e bevande. L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori, che non prevedono, in ogni caso, alcuna infissione al suolo. I predetti elementi sono gli unici consentiti in via ordinaria e sono descritti al successivo articolo 3 del presente Regolamento.

L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica di un progetto valutato positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano ed extraurbano.

Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, o privato, per un periodo complessivo non superiore a mesi nove, a far data dal rilascio della autorizzazione/concessione. Le possibili configurazioni del dehors stagionale sono meglio illustrate al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Per **dehors permanente** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, o privato, per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione/concessione. La possibile configurazione del dehors permanente è meglio illustrata al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Per **mini – dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, unicamente localizzato sotto i portici, per un periodo complessivo non superiore a mesi nove, a far data dal rilascio della autorizzazione/concessione. Le possibili configurazioni del mini - dehors stagionale sono meglio illustrate al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

L'elemento di arredo dehors, come sopra definito, deve essere caratterizzato da precarietà e facile rimovibilità e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande. Inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, la procedura è subordinata alla autorizzazione/concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione e consumo alimenti e bevande.

Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, o con finalità diverse da quelle previste dal presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Il presente regolamento non si applica agli stands, di cui si domanda collocazione per brevissimo periodo, in quanto deputati ad iniziative di rapida conclusione, quali, ad esempio, raccolta di firme, attività di sensibilizzazione a campagne sociali e politiche, referendum, a tali fattispecie si applica il Regolamento comunale in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico, non finalizzato alla attività di commercio né somministrazione e consumo di alimenti e bevande.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, l'autorizzazione è l'atto con cui la P.A. autorizza l'istallazione su suolo privato.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, la concessione è l'atto con cui la P.A. concede l'istallazione su suolo pubblico, o quanto a questo equiparato, come sopra specificato.

ART. 3 – Elementi del dehors ed attività consentita

Gli elementi che costituiscono il dehors sono quelli di seguito indicati:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione quali pannelli paravento/divisori;
- c) Pedane;
- d) Ombrelloni;
- e) Tende e coperture di varie tipologie;
- f) Strutture leggere e relativi elementi di chiusura orizzontale e/o verticale;
- g) Elementi vari ed attrezzature quali irradiator di calore, cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù, corpi illuminanti.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono la tipologia dei dehors, come definiti al precedente articolo 2, dovranno poter essere smontabili o facilmente rimovibili, assicurandoli al suolo con ancoraggi mediante zavorrature o bullonature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono la tipologia dei dehors devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per dehors tipo 4 permanente, di cui al successivo articolo 4, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.

L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di merci, arredi e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di qualsiasi insegna dell'attività;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco (VLT) e l'intrattenimento, anche elettronici.
- l'installazione di macchine distributrici automatiche di prodotti di qualsiasi tipo e natura;
- l'installazione di tende, teli, graticci o similari, interni o esterni ai dehors tipo 4 permanente.

Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento regionale di competenza della Giunta Regionale concernente: "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche)". È comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo.


Il dehors osserva gli orari dell'esercizio cui è annesso.

Ogni utilizzo del dehors diverso dalla somministrazione e dal consumo di alimenti e bevande è considerato uso improprio, ai fini di quanto disposto all'articolo 10 (Estinzione, decadenza, revoca e sospensione della autorizzazione/concessione).


ART. 4 – Possibili configurazioni dei dehors

A seconda delle attrezzature impiegate, del relativo impatto sullo spazio e della durata della autorizzazione, i dehors vengono classificati secondo le quattro seguenti tipologie. La permanenza nel tempo fa riferimento a quanto già normato all'articolo 2 del presente Regolamento. Le immagini successive sono da intendersi indicative e non prescrittive.

dehors tipo 1 stagionale – allestimenti con tavolini, sedie ed eventualmente fioriere e ombrelloni.



dehors tipo 2 stagionale - allestimenti con tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni e pedane.



dehors tipo 3 stagionale - allestimenti con tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni, pedane, e pannelli anti-vento o di delimitazione.



dehors tipo 4 permanente - struttura leggera con copertura piana od inclinata, con possibilità di chiusura orizzontale, con copertura leggera a lamelle inclinabili, teli permeabili amovibili (previa certificazione della ditta produttrice) o pannelli, e con possibilità di chiusura con elementi mobili verticali (quali vetrate scorrevoli, teli avvolgibili, ecc.);



Mini - dehors – configurazione con tavolo e sedie. Localizzato sotto i portici, in suolo pubblico e privato.



ART. 5 – Criteri generali di collocazione e dimensioni

Al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada e la fluidità dei percorsi pedonali, le concessioni sono soggette al parere vincolante del Comando di Polizia Municipale. È vietata qualsiasi occupazione che violi il Codice della Strada.

I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada; in particolare in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato (ZTL) ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico veicolare con velocità massima limitata a 50 km/h.

Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

La superficie dei manufatti di cui al presente regolamento non dovrà, di norma, essere superiore al 100% della superficie interna di somministrazione autorizzata, salvo variazioni di minima entità, legate all'attuazione del progetto. Per casi particolari adeguatamente motivati, è consentito derogare le superfici sopra definite, previa presentazione del progetto all'Ufficio Tecnico Comunale. Per il calcolo del rispetto delle superfici sopra definite si considera la superficie lorda del dehors, ovvero il calcolo della superficie dovrà tener conto dell'ingombro delle fioriere, infissi, pannelli verticali, etc... La tipologia di dehors che potrà essere realizzata comprende tutte le tipologie ammesse dal presente regolamento, di cui all'articolo 4.

L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione, se realizzato su suolo pubblico.

L'altezza massima dei dehors tipo 4 permanente, di cui al precedente articolo 4, misurata internamente all'appoggio della radice della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri, derogabili in relazione alla necessità di armonizzare il dehors con l'edificio (o gli edifici) adiacente. In ogni caso il dehors potrà avere un solo livello ed all'interno non potrà essere realizzato alcun tipo di soppalco.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.

Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione/concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

Nel posizionamento del dehors devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei "dehors" dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Nel caso di installazione di mini – dehors, nei periodi di chiusura dell'esercizio superiori alle 24 ore, le sedie e i tavolini vanno adeguatamente riposti in luoghi chiusi. Non è comunque consentito accatastare tali materiali negli orari di chiusura, se non negli spazi a ridosso dell'esercizio.

Nel Centro Storico del capoluogo e nei centri storici minori la valutazione delle proposte terrà conto dell'inserimento nel contesto ambientale-storico-culturale fissando, qualora necessitasse, maggiori prescrizioni. In particolari contesti ambientale-storico-culturale, la proposta sarà soggetta al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

ART. 6 – Autorizzazione/concessione e modalità di presentazione della istanza

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione e consumo di alimenti e bevande, che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, deve ottenere dal Responsabile dell'Area Tecnica la concessione alla sua collocazione e la relativa concessione di occupazione suolo pubblico.

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione e consumo di alimenti e bevande, che intenda collocare su suolo privato un dehors, deve ottenere dal Responsabile dell'Area Tecnica la autorizzazione alla sua collocazione.

Per i dehors individuati come **dehors tipo 1 stagionale, dehors tipo 2 stagionale, dehors tipo 3 stagionale, dehors tipo 4 permanente** di cui al precedente articolo 4, è necessario presentare istanza in bollo, su apposito modello, sulla quale si acquisiranno i pareri necessari, strumentali al rilascio del nulla osta e della concessione di suolo pubblico, se dovuta, contenente la seguente documentazione minima:

a) breve relazione descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati:

- lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi;

- lo stato di progetto con l'individuazione della superficie richiesta nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare sul suolo pubblico e privato;

c) documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi, degli impianti ed oggetti proposti;

d) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente, nei casi previsti;

e) domanda di occupazione suolo pubblico nei casi previsti;

f) autorizzazione relativa alla tutela ambientale-storico-culturale, tutela ecologica, tutela funzionale, nei casi previsti;

g) elaborati, dichiarazioni, relazioni, asseverazioni e quanto altro necessario ad ottemperare alla normativa riguardo le barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti, i consumi energetici, la tutela dall'inquinamento acustico, la prevenzione incendi, la conformità igienico-sanitaria, gli interventi strutturali e/o in zona sismica, nei casi previsti;

h) pagamento dei diritti di segreteria e n. 2 marche da bollo da € 16,00.

La autorizzazione/concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

In caso di dehors su suolo pubblico e privato, di qualsiasi tipologia di cui al precedente articolo 4, il rilascio della autorizzazione/concessione può comportare, in caso di presumibili esigenze di viabilità pubblica, la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito in occasione della istruttoria amministrativa, comunque determinato in base all'importo dell'intervento.

Il titolare di locale commerciale o di un locale di somministrazione consumo di cibi e bevande, che intenda collocare su suolo pubblico un **mini - dehors**, deve ottenere dal Responsabile dell'Area Tecnica la concessione alla sua collocazione, inoltrando la istanza in bollo, su apposito modello.

Il rilascio della autorizzazione/concessione, seguirà i dettami del procedimento amministrativo.

ART. 7 – Rinnovo della autorizzazione/concessione relativa ai dehors

La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale e mini - dehors, e la autorizzazione alla collazione di dehors stagionale e mini - dehors su suolo privato, può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di **cinque rinnovi**, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.

In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale e mini - dehors, nonché di rinnovo della autorizzazione alla collocazione di dehors stagionale e mini - dehors su suolo privato, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della scadenza all'Ufficio Tecnico Comunale tramite PEC, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto, nei casi previsti. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

La concessione di occupazione con dehors permanente su suolo pubblico, e la autorizzazione alla collocazione di dehors permanente su suolo privato, può essere rinnovata un'unica volta **previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento**, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.

In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors permanente, e la autorizzazione alla collazione di dehors permanente su suolo privato, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto, nei casi previsti. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

ART. 8 – Manutenzione dei dehors

I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senza indugio procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Alla scadenza dei termini stabiliti dal provvedimento di rilascio, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario/soggetto autorizzato, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i trenta giorni successivi alla scadenza. Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio della struttura e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con oneri a carico del concessionario/soggetto autorizzato o incamerando a tal fine l'importo della polizza fideiussoria eventualmente stipulata.

ART. 9 – Vigilanza, sanzioni e misure ripristinatorie

L'attività di controllo e vigilanza sulla osservanza delle norme del presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale. Il Responsabile dell'Area Tecnica, redige con cadenza programmata lo scadenziario delle concessioni rilasciate.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con il dehors senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il responsabile competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova eventuale successiva concessione. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o per realizzazioni in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/00.

ART. 10 – Estinzione, decadenza, revoca e sospensione della autorizzazione/concessione

Si determina l'estinzione della autorizzazione/concessione per decorrenza dei termini di validità della autorizzazione/concessione stessa.

Si determina decadenza:

- 1) nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- 2) in caso di fallimento della ditta autorizzata/concessionaria;
- 3) per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

La decadenza della autorizzazione/concessione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

La autorizzazione/concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 8;
- 2) le attività svolte sull'area concessionata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- 3) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- 4) nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 11;
- 5) nel caso di sub- autorizzazione/concessione od affidamenti non autorizzati;
- 6) nel caso di mutamento dell'attività senza l'autorizzazione;
- 7) nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;
- 8) nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
- 9) per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento unico.

La autorizzazione/concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) alle strutture autorizzate/concessionate sono state apportate modifiche rilevanti rispetto a quanto autorizzato/concesso;
- 2) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- 3) causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienicosanitarie e la sicurezza;
- 4) nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 11.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potranno riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di decadenza, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione sono adottati dal responsabile competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

ART. 11 – Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico

Oltre a quanto previsto al precedente articolo 10, la concessione di occupazione del suolo pubblico relativa a dehors può essere revocata con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area Tecnica, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30

giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

1) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;

2) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;

3) per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. È prevista altresì la revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, nonché in caso di revoca di uno o più singoli provvedimenti autorizzatori.

ART. 12 – Rimozione del dehors su suolo privato

Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente articolo 10, non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

ART. 13 – Pagamento del canone/tariffa

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors e alla durata nel tempo dello stesso.

Per la quantificazione, le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – c.d. "CANONE UNICO"* e successive modifiche ed integrazioni. Il citato Regolamento è disponibile sulla pagina web ufficiale dell'Ente. Eventuali aggiornamenti del Regolamento citato, comporteranno automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.

ART. 14 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

I titolari di attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande o di esercizio commerciale di qualsiasi genere con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del regolamento e difformi dallo stesso, devono adeguarsi alla presente normativa allo scadere della autorizzazione/concessione in atto o in caso di variazione della superficie di occupazione del suolo pubblico o privato oppure in caso di modifica, anche non sostanziale, della struttura e/o delle relative opere accessorie.

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.